



Centro Adozione e Affidamento  
Familiare Territoriale  
Servizio interdistrettuale

Distretto Sociale Pauslese:  
Mediglia  
Pantigliate  
Paullo  
Peschiera Borromeo  
Tribiano

Distretto Sociale Sud Est Milano:  
Carpiano  
Cerro al Lambro  
Colturano  
Dresano  
Melegnano  
San Donato Milanese  
San Giuliano Milanese  
San Zenone al Lambro  
Vizzolo Predabissi



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO  
Ente Capofila Distretto Sociale Sud Est Milano

## REGOLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

### TITOLO I

#### Art. 1 - OGGETTO

Le Amministrazioni Comunali dell'ambito distrettuale n° 2 del territorio dell'ASL MI 2 – *denominato Distretto Sociale Sud Est Milano* - e dell'ambito distrettuale n°1 del territorio dell'ASL MI 2 – di seguito denominati **Enti** - a seguito della convenzione interdistrettuale (siglata in data 19 aprile 2005 – registrata in data 4 maggio 2005 – REP: 4119 ) per la gestione associata del Centro Adozione e Affidamento Familiare Territoriale, **regolamentano sul proprio territorio l'istituto dell'affido familiare**, in applicazione delle norme contenute nella

- Legge 176/1991 (ratifica convenzione ONU sui diritti del fanciullo);
- Legge 476/1998 (ratifica convenzione protezione minori e adozione internazionale – Aja);
- Legge 77/2003 (ratifica convenzione Europea diritti dei fanciulli);
- Legge 149/2001 (modifiche a L.184/2003) “Disciplina di adozione e affidamento di minori”;
- Legge regionale 34 del 14/12/04, “Politiche Regionali per Minori”;

**L’Affido familiare** si realizza nell’inserimento di un bambino<sup>1</sup> in una famiglia differente da quella di origine, appositamente conosciuta, formata e sostenuta dal Centro Adozioni e Affidamento Familiare territoriale; si configura come intervento educativo e sociale temporaneo, che tiene conto di eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

#### Art. 2 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA’

L’affido familiare attua il diritto del bambino a vivere e crescere in una famiglia; ha lo scopo di garantirgli serenità e le migliori condizioni per lo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità temporanea di assicurarle.

L’affido può anche realizzarsi come risorsa in affiancamento e a supporto al genitore nella cura quotidiana o routinaria del bambino, qualora se ne presentasse la necessità all’interno di un progetto specifico.

Può rappresentare uno strumento *preventivo*, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, uno strumento di *sostegno* laddove per motivi relazionali, pratici, sociali la famiglia non possa autonomamente esercitare ogni funzione genitoriale di educazione, protezione, cura e infine uno strumento *riparativo* in situazioni di crisi.

L’affidamento familiare è un intervento temporaneo e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il bambino e il nucleo familiare d’origine in vista del suo rientro; la tempestività e l’accompagnamento ad un rientro sereno nella famiglia di origine sono le finalità prioritarie dell’intervento.

<sup>1</sup> Per bambino si intende il soggetto, maschio o femmina, minore di 18 anni, ai sensi della “Convenzione internazionale diritti del fanciullo”, ratificata in legge n° 176 del 1991.

L'affido familiare è una delle risorse da attivare in caso di necessità di allontanamento temporaneo di un bambino dalla propria famiglia.

### **Art. 3 – FUNZIONI**

Allo scopo di attuare l'istituto dell'affido familiare gli Enti hanno istituito il servizio denominato Centro Adozioni e Affidato Familiare Territoriale (di seguito CAAT).

**Il C.A.A.T.** garantisce un intervento di protezione del bambino che, temporaneamente allontanato dalla famiglia di origine, è collocato presso famiglie conosciute e formate a questo compito al fine di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Tale servizio promuove sul territorio degli Enti:

- la disponibilità concreta all'accoglienza da parte di famiglie o di persone singole;
- accoglie professionalmente tali disponibilità, propone incontri e formazione adeguate, anche con il supporto delle organizzazioni e agenzie competenti del terzo settore;
- costituisce ed aggiorna una banca dati relativa a dette disponibilità, connettendola stabilmente con altre banche dati al fine di un'adeguata riserva di risorse disponibili, dello scambio sussidiario e professionale con altri servizi dedicati, della ricerca di un più ampio bacino territoriale;
- accoglie le richieste di affido dai competenti Servizi Minori e Famiglia territoriali, condividendo con essi il progetto relativo ad ogni singola richiesta;
- esercita la funzione di abbinamento fra il bambino e la famiglia o il singolo più adeguati, per caratteristiche, ai suoi bisogni ed alle sue propensioni ed abitudini personali;
- sostiene le famiglie o i singoli affidatari, sia individualmente che in coppia, che con l'istituzione e la conduzione di gruppi di sostegno all'affido familiare;
- promuove iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e per quanti siano coinvolti nell'affido familiare, nonché per le realtà comunitarie e le formazioni sociali;
- promuove la divulgazione e l'informazione sulle tematiche dell'affido attraverso incontri a livello di zona aperti ai cittadini, alle famiglie, alle Istituzioni o organizzazioni territoriali, ecc.
- può esercitare, d'intesa con la rete dei servizi, una funzione di osservatorio e presidio a contrasto del ricovero di bambini coordinandosi con i Servizi Sociali professionali degli Enti, i Servizi Minori e Famiglia del territorio interdistrettuale, le realtà di accoglienza e con le formazioni sociali attive in questo campo.

**I Servizi Minori e Famiglia** degli Enti associati assicurano la costruzione, la conduzione e la responsabilità sui progetti preventivi, di sostegno o riparativi a favore del bambino e della famiglia di origine, la condivisione del progetto con il CAAT con la finalità del più positivo abbinamento, il coinvolgimento nell'attività di abbinamento, la co-conduzione delle fasi di accompagnamento e di rientro nella famiglia di origine.

I sopraelencati servizi specialistici degli Enti assicurano una professionalità multidisciplinare (almeno di Servizio Sociale professionale e Psicologica) e specifica, nonché una costante formazione e supervisione degli operatori coinvolti, anche attraverso tavoli di studio e lavoro permanenti, che vedano il coinvolgimento delle formazioni sociali e del terzo settore che opera stabilmente nel campo dei diritti dei bambini.

Per le funzioni sopraesposte i servizi potranno quindi avvalersi della collaborazione e delle professionalità ed esperienze dei soggetti di cui al comma 4 dell'art.1 della Legge 328/2000 sia attraverso progettualità comuni di tipo generale e comunitario, che attraverso collaborazioni inerenti il singolo progetto di affido.

Annualmente il CAAT predisponde resoconto statistico e qualitativo del lavoro svolto e la programmazione per l'anno successivo che sottopone al Tavolo Tecnico Interdistrettuale.<sup>2</sup>

Sulle risultanze il Responsabile/coordinatore del CAAT relaziona al Tavolo Politico Interdistrettuale<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Organismo previsto dalla convenzione Interdistrettuale di cui all'art.1.

<sup>3</sup> Organismo previsto dalla convenzione Interdistrettuale di cui all'art.1.

## Art.4 - I PROTAGONISTI DELL’AFFIDO

Alla realizzazione dell’intervento di affido familiare contribuiscono a diverso titolo e misura:

- **Il bambino**, soggetto di diritti e di protezione, cui viene garantita la crescita in un contesto familiare adeguato, assicurandogli il rientro nella propria famiglia d’origine, salvo altre disposizioni dell’Autorità Giudiziaria;
- **La famiglia d’origine** che si impegna in un proprio percorso di crescita e cambiamento nell’ottica del superamento dei problemi che hanno determinato il temporaneo allontanamento;
- **Gli affidatari** che si occupano concretamente di accogliere il bambino, garantendogli protezione ed assicurandogli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;
- **Il servizio minori e famiglia** competente per territorio, che si occupa dei bisogni del bambino e della sua famiglia d’origine, propone il progetto iniziale di affido familiare e svolge ogni funzione di conoscenza, consulenza, trattamento e sostegno;
- **Il terzo settore** che potrà cogestire con i servizi progetti volti alla costruzione di una rete di famiglie aperte all’accoglienza e alla solidarietà con le situazioni di affido;
- **Il C.A.A.T.** che si occupa del progetto di affido familiare, dell’abbinamento fra bisogno e risorse e degli affidatari.

## Art.5 – LA TIPOLOGIE DELL’AFFIDO FAMILIARE

L’affidamento familiare può essere distinto in base ai tempi di permanenza fuori dal nucleo di origine, alle finalità progettuali che ne individuano le caratteristiche o alle caratteristiche giuridiche che lo dispongono.

### a) Tipologia dell’accoglienza del bambino

- Diurni, o a tempo parziale, per week end o vacanze;
- Residenziale a tempo pieno;
- Di sostegno quotidiano o in emergenza alle genitorialità fragili.

### b) Tipologie di affido familiare:

- Affidamento educativo;
- Affidamento terapeutico-“riparativo” (ad esempi in caso di abuso e maltrattamento);
- Affidamento terapeutico-“nutritivo” (ad esempio in caso di deprivazione);
- Affidamento professionale (ad esempio in presenza di casistica molto complessa, spesso adolescenziale, o presenza di sofferenze specifiche del bambino);
- Affidamento bed and breakfast ( ad esempio nel caso di adolescenti con tratti di forte autonomia);
- Affiancamento a genitorialità fragili ( ad esempio nuclei monoparentali);

Ciascuna tipologia dei capi a) e b) si attua attraverso una delle seguenti forme:

**Consensuale:** è progettato e sostenuto dal Servizio Minori e Famiglia in accordo con il CAAT, laddove ci sia consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore nominato, sentito il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, fermo il controllo di legittimità del Giudice Tutelare per l’esecutività del provvedimento. Se l’affidamento ha durata inferiore ai sei mesi non è obbligatoria la segnalazione e il provvedimento del giudice tutelare (legge 149/01 art.9, comma 4,5).

Il controllo del Giudice Tutelare è volto ad accertare che siano state rispettate le norme formali (controllo sui consensi, che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, che il provvedimento contenga tutti i requisiti di cui all’art.4 comma III). Il servizio responsabile del

progetto di affidamento ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare sull'andamento dell'affidamento.

**Non consensuale:** è disposto dal Tribunale per i Minorenni su proposta del Servizio Minori e Famiglia in accordo con il CAAT, laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà e pertanto assuma natura autoritativa, in quanto limita la potestà dei genitori o, quantomeno, ha una funzione di controllo sull'esercizio corretto della potestà nei casi di proroga di affidamento consensuale, per il quale sia decorso il termine previsto per legge.

E' il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando gli Enti a provvedere all'affidamento. Inoltre la legge n.74 del 6.3.1987( art.11) prevede che anche il Tribunale Ordinario, nelle situazioni di separazione e divorzio tra genitori, possa affidare a terzi il figlio minore.

## **Art. 6 - I DIRITTI DEL BAMBINO, DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE DEGLI AFFIDATARI**

### **a) Il bambino ha diritto:**

- ad essere informato, ascoltato, preparato e coinvolto rispetto al progetto di affidamento, in relazione alla propria età anagrafica ed alle proprie specifiche caratteristiche e capacità;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia, fatto salvo quando vi siano diverse indicazioni o prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente;
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando lo desidera e non vi sia controindicazione.

### **b) La famiglia d'origine ha diritto:**

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad essere coinvolta in un progetto d'aiuto per superare i problemi che rendono necessario l'affidamento;
- ad avere un sostegno professionale individuale, familiare e/o di gruppo inerente le proprie difficoltà;
- a mantenere rapporti costanti e significativi con il proprio figlio, salvo diversa indicazione o prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente;
- ad essere informata ed aggiornata con regolarità sulla vita e sulle condizioni del bambino;

### **c) Gli affidatari hanno diritto**

- ad essere informati sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere formati sulle tematiche specifiche dell'affido;
- ad essere partecipi e coinvolti in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno professionale individuale, familiare e di gruppo;
- ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali gestiti dagli Enti;
- ad avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiunga il riconoscimento delle spese straordinarie sostenute, come meglio esplicitato all'art. 9.

## **Art. 7 -COMPITI DEI PROTAGONISTI DELL'AFFIDO**

### **a) Compiti degli Enti.**

L'Ente<sup>4</sup> responsabile del singolo affido provvede a:

---

<sup>4</sup> Per Ente si intende il Comune di residenza del bambino soggetto del progetto di Affidamento

- **formalizzare l'affido**, sia consensuale che non consensuale, utilizzando un "patto scritto" nel quale sono indicati durata, interventi per il minore e per la famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti;
- **determinare la concessione del contributo**<sup>5</sup> economico a favore degli affidatari, svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute, nei limiti prefissati;
- **attivare la copertura assicurativa regionale** per incidenti occorsi ai bambini in affidamento, e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido .
- **farsi garanti** del rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria, della famiglia d'origine;
- **Attivare le risorse integrative, sociali, educative e sanitarie**, necessarie alle cure del bambino; in particolare l'Ente provvederà ai rimborsi per visite specialistiche, interventi di cura sia per carattere di urgenza che di lunga durata, se non disponibili in strutture del Servizio Sanitario Regionale o convenzionate/accreditate; al rimborso dei ticket per cura e riabilitazione usufruite in strutture accreditate; alle spese di psicoterapia e spese educative e ludico sportive e qualsiasi altro intervento inserito in ogni singolo progetto, se non disponibili in strutture pubbliche, convenzionate o accreditate; libri di testo e materiale scolastico non rimborsabili dalla scuola o dalla Regione Lombardia.. Tali risorse verranno attivate, fatti salvi eventuali e diversi accordi del Servizio Minori e Famiglia con la famiglia di origine, in materia di copertura delle spese.

Gli Enti<sup>6</sup> associati provvedono a:

- **Determinare l'entità del contributo economico** e le condizioni di supporto istituzionale di cui all'art. 9;
- **Sottoscrivere protocolli d'intesa e convenzioni** con le organizzazioni del privato sociale e le formazioni sociali che collaborino con il servizio C.A.A.T. per il raggiungimento degli obiettivi dello stesso;
- **Garantire la formazione e la supervisione costante** degli operatori coinvolti nei processi di affidamento familiare, in ragione della loro complessità e delicatezza.;

#### **b) Compiti del C.A.A.T.<sup>7</sup>**

Il Centro Adozione e Affidamento Familiare Territoriale svolge, attraverso un'équipe interdisciplinare composta da Assistenti Sociali e Psicologi, le seguenti funzioni:

- *Attiva interventi di sensibilizzazione e promozione:*
  - ❖ *Promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire una cultura del benessere dei bambini e dell'accoglienza attivando, anche in collaborazione con le Istituzioni del territorio, le Associazioni di Volontariato e le realtà del privato sociale, progetti di accoglienza e supporto alla genitorialità sociale o affettiva;*
  - ❖ *Promuove, in collaborazione con il privato sociale percorsi di formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento.*
- *Concorda contenuti e metodi di formazione all'affido per le famiglie interessate, che verrà per la maggior parte realizzata dai soggetti del privato sociale che garantiscano almeno un ciclo all'anno di incontri;*
- *Promuove e progetta la formazione degli operatori, favorendo l'approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione costante sulla metodologia di lavoro;*
- *Conosce e approfondisce l'effettiva disponibilità delle persone interessate all'affido;*

<sup>5</sup> vedi art. 9 del presente regolamento

<sup>6</sup> Per Enti associati si intendono i Comuni afferenti alla Convenzione intercomunale citata in premessa al presente regolamento, cui presta personalità giuridica l'Ente Capofila

<sup>7</sup> Centro Adozione e Affidi Familiare Territoriale – Servizio interdistrettuale.

- *Organizza una banca dati delle famiglie nonché una banca dei bisogni dei bambini rilevati e segnalati dai servizi minori e famiglia del territorio;*
- *Condivide con gli operatori dei Servizi Territoriali il progetto di affidamento per individuare le famiglie affidatarie ritenute più adeguate;*
- *Segue lo svolgimento dell'affido conducendo le verifiche periodiche fra tutti gli operatori coinvolti nel progetto, con le famiglie e con il bambino, prevedendo all'interno di ogni singolo progetto d'affido l'opportunità di incontri congiunti tra famiglia d'origine e famiglia affidataria alla presenza di almeno un operatore per servizio coinvolto;*
- *Conduce il gruppo/i gruppi di sostegno all'affido familiare frequentati dalla famiglie/singoli affidatari del territorio;*
- *Sostiene le famiglie affidatarie prima, durante e dopo la conclusione dell'affido condividendo con gli altri operatori dei servizi territoriali, periodici e continuativi momenti di verifica;*
- *Mantiene costanti rapporti con analoghi servizi afferenti ad altri territori o a enti ed organizzazioni solidali o di privato sociale, e con la Provincia di Milano, per una fruttuosa reciproca collaborazione sia nella ricerca di abbinamenti di affido che di confronto scientifico-metodologico.*

### **c) Compiti dei servizi territoriali minori e famiglia.**

I Servizi Minori e Famiglia svolgono, attraverso équipes interdisciplinari le seguenti funzioni:

- *Esprimono una valutazione psico-sociale approfondita di ogni singola situazione familiare, utilizzando anche gli elementi già esistenti da parte degli altri servizi del territorio;*
- *Propongono al CAAT il progetto di affido e collaborano nell'individuare le caratteristiche della famiglia affidataria, gli impegni del servizio e delle famiglie coinvolte, tutte le modalità degli incontri tra famiglie e con i servizi che tale progetto espliciterà;*
- *Promuovono verifiche periodiche, sull'andamento del singolo affido, fra tutti gli operatori coinvolti nel progetto, prevedendo anche incontri congiunti con la famiglia d'origine e con la famiglia affidataria alla presenza degli operatori referenti dei servizi;*
- *Predispongono tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino;*
- *Garantiscono la presa in carico ed il trattamento della famiglia d'origine;*
- *Mantengono i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, se competente.*

### **d) Compiti dei soggetti di cui all'Art.1 comma 4 della L.328/2000**

Le organizzazioni o agenzie del terzo settore, su specifici protocolli o convenzioni, possono svolgere attraverso un'équipe interdisciplinare specializzata in materia d'affido, le seguenti funzioni:

- *Promuovere la sensibilizzazione in merito ai diritti dei bambini e alle problematiche del disagio del bambino relativamente all'esperienza dell'istituzionalizzazione e dell'allontanamento dalla famiglia d'origine;*
- *Orientare ed accompagnare le famiglie ed anche i singoli individui che stanno maturando la scelta di proporsi come affidatari assicurando loro un'informazione esauriente e corretta, nonché diffusa territorialmente;*
- *Formare e sostenere quelle famiglie già aperte all'accoglienza e all'esperienza dell'affido affinché mantengano il loro impegno, con particolare attenzione alla temporaneità dell'esperienza d'affido;*
- *Sostenere attraverso la creazione di una rete di aiuto e di auto mutuo aiuto, le famiglie disponibili a vivere un'esperienza di accoglienza;*
- *Sostenere e favorire una cultura territoriale e comunitaria dell'accoglienza attraverso la conduzione di momenti e contesti di aggregazione sul territorio.*
- *mettere a disposizione possibili risorse/famiglia adeguate ai bisogni espressi dal singolo bambino, laddove le specifiche finalità e l'organizzazione prevedano l'esercizio di funzioni di banca dati .*

### **e) Compiti degli affidatari:**

- Collaborare alla realizzazione e costruzione del progetto formulato con i servizi e con la famiglia d'origine;
- Esercitare i poteri connessi con la potestà familiare, su delega dell'Ente affidatario o disponente, e pertanto intrattenendo rapporti con la scuola, i medici, gli adulti di riferimento del minore (Legge 28 marzo 2001 n° 149, art. 5 - comma1)
- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi e tenendo conto delle indicazioni dei genitori, in conformità con le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. (Legge 28 marzo 2001 n° 149, art. 5 - comma1)
- Mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Assicurare discrezione e riservatezza circa la situazione del bambino e della sua famiglia d'origine;
- Collaborare, alla chiusura dell'affido, alla progettazione e realizzazione del rientro, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il bambino.

### **f) La famiglia d'origine:**

- Collabora alla realizzazione e costruzione del progetto formulato con i Servizi Minori e Famiglia e con la famiglia affidataria;
- Si impegna ad incontrare il bambino ed eventualmente la famiglia affidataria, secondo modalità, orari e durata concordati con gli operatori di riferimento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Aiuta ed affianca il bambino nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
- Garantisce di essere contattabile, reperibile e disponibile agli incontri;
- Segue il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento del bambino in affido; il progetto è concordato con il Servizio Minori e Famiglia competente;
- Contribuisce, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative alle necessità bambino, concordandone forme ed entità con i Servizi Minori e Famiglia territoriali.

### **g) Il bambino:**

- Conosce e rispetta le regole educative della famiglia affidataria;
- Collabora con gli operatori del Servizio Minori e Famiglia alla realizzazione del proprio progetto d'affido raccontando avvenimenti ed esperienze positive ma anche fatiche e difficoltà del percorso;
- Si impegna allo svolgimento dei suoi compiti domestici, scolastici e/o lavorativi.

## **Art. 8 - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO**

L'affidamento familiare è disposto con proprio Provvedimento dal Dirigente/Responsabile delegato dal Sindaco dell'Ente di residenza del bambino coinvolto, o su Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente.

Si conclude quando:

- la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà;
- la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore;
- con la maggiore età o al termine del cosiddetto "prosieguo amministrativo", sino ai 21 anni del bambino.

**Gli operatori del Servizio Minori e Famiglia e del CAAT** hanno il compito di preparare congiuntamente la conclusione dell'affido e di realizzare l'azione di sostegno al rientro in famiglia del bambino.

Redigeranno una relazione conclusiva congiunta sull'esperienza e sul progetto dell'affido specifico, a favore dell'Ente disponente e responsabile, nonché dell'Autorità Giudiziaria, qualora competente.

Inoltre gli operatori manterranno, oltre la chiusura dell'affido, i rapporti con la famiglia d'origine, il bambino e la famiglia affidataria, ove opportuno e nell'interesse primario del bambino.

## **Art. 9 – SOSTEGNO ECONOMICO**

### a) Contributo per l'affidamento familiare

Ogni Ente responsabile per un progetto di affido familiare erogherà alla famiglia/persona affidataria un contributo a totale favore del bambino affidato, “affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche” (*Art.80 III Comma L.184/83 e s.m.i.*), partendo dall'ipotesi dell'affidamento residenziale.

Gli Enti stabiliscono uniformemente, con il presente regolamento, la quota di contributo mensile da corrispondersi agli affidatari, indipendentemente dalle condizioni economiche degli stessi, definita in €. 420,00 per l'annualità di prima adozione del presente regolamento, successivamente indicizzata secondo i parametri ISTAT (agganciandosi ai trattamenti minimi o sociali previdenziali INPS, così come stabiliti annualmente).

Per l'anno 2005 il suddetto trattamento mensile rileva in €. 543,79; a differenza dal trattamento previdenziale cui si fa esplicito riferimento,) il contributo è previsto per le 12 mensilità annuali.

Dalla quota base così definita per l'affidamento residenziale, il Servizio Minori e Famiglia competente per territorio valuta variazioni del 30% in meno ( ad es. per affidamenti di breve durata o estivi) o del 30% in più (minori con particolari situazioni socio-ambientali e sanitarie, neonati [0-24 mesi], adolescenti); del 100% in più per minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di gravi handicap psichici o fisici, riconosciuti e legalmente certificati.

Per l'affidamento familiare diurno si prevede un contributo pari al 70% di quello residenziale, pari dunque a €. 294, ed il Servizio Minori e Famiglia competente per territorio valuta variazioni, come sopra indicato;

Per affidamenti di durata inferiore al mese si rapporterà la cifra ai giorni reali di affidamento ed il Servizio Minori e Famiglia competente per territorio valuta variazioni come sopra indicato;

In ogni caso le valutazioni del Servizio competente dovranno essere condivise con i soggetti affidatari.

### b) Contributi per spese aggiuntive

Sono garantiti, ai minori temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare, contributi economici di supporto per le sottoelencate esigenze che non possono essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari:

- Acquisto di occhiali o lenti corneali;
- Cure odontoiatriche ed ortodontiche, laddove non usufruibili tramite il Servizio Sanitario Regionale;
- Iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie (divise per la scuola – ad es. alberghiera -, libri scolastici se non è possibile altro intervento per ottenere il rimborso spese per libri, etc.);
- Psicoterapia privata a favore del bambino accolto, a condizione che i servizi specialistici del Servizio Sanitario Regionale, o con quest'ultimo convenzionati/accreditati, dichiarino l'impossibilità di farsene carico direttamente nei tempi idonei al benessere del bambino stesso;
- Spese di soggiorni scolastici o altri di breve durata, centri estivi extraterritoriali;
- Necessità di alimentazione particolare non coperta dal Servizio Sanitario Regionale;
- Trasporti per la frequenza di scuole, inserimenti lavorativi, incontri con il nucleo di origine in spazio neutro, interventi specialistici;

- Cure sanitarie non effettuabili tramite il Servizio Sanitario Regionale;
- Sostegno scolastico professionale individuale.

Per situazioni del tutto particolari che non rientrino in modo completo e automatico nei sopraccitati criteri, si procede comunque all'istruttoria e alla formulazione di un progetto di intervento da parte del Servizio Minori e Famiglia territorialmente competente, da approvarsi con apposita Determinazione Dirigenziale dell'Ente economicamente competente;

Per tutte le tipologie di spesa previste si richiede che:

- La richiesta, fatta eccezione per gli interventi di urgenza, sia effettuata preventivamente all'assunzione di spesa;
- Il Servizio acquisisca e conservi agli atti le pezze giustificative per eventuali controlli che dovessero intervenire;
- Per le spese riferite ad attività continuative si proceda all'erogazione del contributo in più mensilità, corrispondenti alla durata dell'intervento;
- In ogni caso, qualora non si possa procedere a rateizzazione, per spese superiori a €1.000,00 la liquidazione del contributo avverrà in due tranches: una pari al 70% della spesa a titolo di anticipazione sulla base del preventivo e l'altra parte restante della spesa in relazione alla presentazione di giustificativi della spesa effettuata;
- La relazione in merito alla richiesta di contributo conterrà la motivazione dell'impossibilità a provvedervi con altre risorse;
- In linea generale per i bambini che fruiscono di un affidamento consensuale, va motivata l'impossibilità di provvedere da parte degli esercenti la potestà dei genitori, i quali, salvo ipotesi di interventi di urgenza, vanno comunque informati del contenuto e delle modalità di erogazione del contributo.

## **Art. 10 - AFFIDAMENTO A PARENTI**

L'affidamento a parenti si realizza con la collocazione di un bambino presso famiglie o singoli entro il IV° grado di parentela; costituisce un intervento differente dalle tipologie riportate al precedente art. 5, sia per i legami - e l'autonomia degli stessi - fra i soggetti coinvolti, che hanno percorsi ben antecedenti le fasi di progetto che possono coinvolgere le Pubbliche Amministrazioni referenti ed i servizi, sia perché rappresentano scelte autonome di risposta ad eventuali condizioni di difficoltà o bisogno, all'interno di un unico sistema familiare.

L'analisi della realtà sociale odierna, caratterizzata da dinamiche relazionali sempre più complesse, dove i rapporti di parentela si mostrano a volte tesi, conflittuali e difficili, e che non sempre favoriscono una adeguata attenzione al benessere psico-fisico del bambino, mostra che occorre prevedere un possibile processo di mediazione, che favorisca relazioni quanto più positive possibili.

Tali situazioni saranno dunque trattate, laddove ve ne sia richiesta autonoma o previsione da parte dell'Autorità Giudiziaria, da parte dei Servizi Minori e Famiglia competenti territorialmente.

Il C.A.A.T. può assumere – per questa particolare tipologia di affido – responsabilità tecniche di sostegno agli affidatari – di gruppo o individuale - , se opportuno e concordato con l'équipe referente . Gli affidamenti a parenti entro il IV° grado possono essere consensuali (nel qual caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall'Autorità Giudiziaria competente.

Trattandosi gli affidatari di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, non è previsto uno specifico contributo economico, soprattutto nel caso di affidamenti consensuali, presupponendosi, da parte dei genitori o esercenti la potestà, accordi economici autonomi in merito al mantenimento del bambino presso il parente stesso.

Nel caso in cui i parenti non risultino in grado di provvedere alle necessità economiche del bambino, soprattutto per l'affidamento disposto dall'Autorità Giudiziaria, si provvede, dietro valutazione del Servizio Minori e Famiglia territoriale, a disporre un contributo motivato, con massimale erogabile il 50% delle quote di sostegno economico stabilite nel presente Regolamento, all'art. 9.

Si precisa che tale contributo non viene erogato automaticamente, ma sempre dietro attenta valutazione del Servizio Minori e Famiglia o del Servizio Sociale Professionale che ha in carico il trattamento della famiglia di origine o del bambino.

Di norma non sono compresi tra gli affidi a parenti (e quindi non può essere erogato alcun contributo) gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti dall'Autorità Giudiziaria per tutelarli e poter regolarizzare la loro permanenza nel nostro Stato.

### **Art. 11 -AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO**

Il Tribunale per i Minorenni ( T.M.) può decidere l'affidamento di un minore a rischio giuridico nei diversi momenti dell' iter processuale che porta all'adozione:

prima ancora dell'apertura dello stato di adottabilità, quando comunque si intravede un rischio grave; al momento dell'apertura dello stato di adottabilità,dopo la sentenza di primo grado, dopo l'appello, in attesa della sentenza di Cassazione, ecc.

Nei provvedimenti definiti "a rischio giuridico" la scelta della famiglia affidataria avverrà da parte del Tribunale per i Minorenni. stesso, anche in collaborazione con il C.A.A.T. e, di norma, tra le coppie che avendo presentato domanda per l'adozione, sono in attesa dell'abbinamento o che abbiano i requisiti formali ed intendano procedere all'eventuale adozione, con residenza preferibilmente diversa dalla zona di provenienza del minore.

Il C.A.A.T. seguirà l'affidamento,in forza della residenza della famiglia affidataria, da essi conosciuta in sede di indagine per l'idoneità all'adozione.

Si sottolinea pertanto che nei casi in cui la situazione molto problematica faccia ipotizzare una eventuale richiesta di apertura dello stato di abbandono, l'affido sia fatto in accordo col T.M. e tenendo presente le indicazioni di cui sopra.

Negli affidamenti a rischio giuridico il contributo economico di cui all'art. 9 verrà erogato solo se ritenuto necessario nel progetto e con gli opportuni accorgimenti di segretezza nel provvedimento di concessione.

### **Art. 12 – AFFIDAMENTO A LUNGO TERMINE**

L'affido familiare deve prevedere, di norma, una valutazione specialistica da parte dei servizi preposti, che contenga ipotesi e percorsi di recuperabilità della famiglia d'origine all'esercizio autonomo delle funzioni genitoriali ed un tempo di rientro del bambino nel nucleo, superate le difficoltà ed i disagi che avevano determinato l'allontanamento.

La realtà dei servizi e delle politiche sociali per la protezione e la tutela dei bambini mostra situazioni di sostegno e trattamento che non consentono di fissare una prognosi certa di totale recuperabilità, soprattutto nel caso di famiglie multiproblematiche, cioè caratterizzate da condizioni pesantemente deteriorate o carenti, anche a motivo di particolari patologie psico-fisiche di uno o più membri del nucleo familiare.

In questi casi, che da un lato non mostrano una sufficiente funzione genitoriale-educativa, dall'altro vedono indicazione, per il benessere del bambino, di un mantenimento- seppur limitato e controllato- di costanti rapporti con i genitori, o con il nucleo familiare allargato, viene salvaguardato il diritto di figli e genitori ad un rapporto diretto e continuo nei limiti delle capacità e delle esigenze di ognuno.

Il termine "temporaneamente", previsto dalla norma, va in questi casi inteso come " tempo necessario"perché la condizione di rischio evolutivo per il bambino cessi.

Queste forme di affidamento, esclusa la verifica della situazione di abbandono e l'opportunità di un percorso adottivo, possono prevedere tempi lunghi di accoglienza, anche fino al raggiungimento dell'autonomia personale adulta del bambino.

## **TITOLO II**

**Art. 13 - FASI DELL'INTERVENTO**

La gestione del percorso di affido presuppone il coinvolgimento attivo di tutti gli attori dell'intervento e la comunicazione costante tra tutti i soggetti: la famiglia d'origine, il bambino, gli affidatari, gli operatori dei servizi ed eventualmente i Magistrati competenti.

**a) Individuazione del bisogno**

Il Servizio Minori e Famiglia Territoriale, nel predisporre il progetto di affidamento per il bambino, potrà avvalersi della collaborazione delle Strutture Sanitarie Specialistiche (es.: Pediatria, N.P.I., Psicologia, Sert) anche in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Al servizio territoriale compete, congiuntamente alle Strutture Sanitarie Specialistiche, esprimere una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, reperendo tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, anche da parte di altri servizi di territorio, e individuando specificatamente:

- Le condizioni di rischio nello sviluppo del minore;
- Le capacità genitoriali attuali e quelle potenzialmente sviluppabili dalla coppia, da un genitore o da altri familiari;
- Il tipo e la qualità dei legami fra genitori e figli;
- Le condizioni fisiche, psicologiche ed emotive dei minori;
- Le indicazioni specifiche all'affido;

La raccolta di tali informazioni permette altresì di delineare una prognosi rispetto alla modificabilità e reversibilità della situazione di disagio in cui versa il nucleo d'origine.

**b) Valutazione delle famiglie affidatarie**

L'articolo 1, comma 3, della Legge n.149/01 prevede che spetta allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali promuovere incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere minori in affidamento.

Inoltre l'art.38 comma 2 e 4 afferma che spetta all'Ente Locale far sì che la disponibilità si possa esplicare indipendentemente dalle condizioni economiche del singolo nucleo.

Al fine di poter attuare un intervento mirato al bisogno del bambino e della sua famiglia d'origine e di rilevare il vantaggio evolutivo del futuro ingresso del minore in famiglia affidataria, il CAAT in fase preliminare, propone alle famiglie interessate un percorso attraverso il quale venga tracciato un profilo delle famiglie che si candidano all'affidamento.

Il criterio di riferimento è la capacità di tenuta del nucleo rispetto alle specifiche difficoltà dell'intervento: viene effettuata un'indagine, partendo dall'acquisizione di alcuni elementi in aree inerenti alla raccolta dati sulla famiglia da selezionare, alla verifica delle risorse e capacità educative della stessa e alla costruzione di un'ipotesi relazionale circa la reale disponibilità all'affidamento e alla fase del ciclo di vita familiare che la stessa sta attraversando.

La scelta delle famiglie deve essere operata in base ad alcuni criteri di selezione mediante i quali viene presa in considerazione la loro disponibilità ed capacità all'accoglienza, al mantenimento, all'educazione ed istruzione del minore. Va inoltre considerato il livello di integrazione nell'ambiente sociale e le condizioni abitative che devono risultare sufficientemente accoglienti.

Un altro criterio è rappresentato dall'età e dallo stato di salute degli affidatari, tali da risultare compatibili all'accoglienza di un minore.

In attuazione dell'art. 1, comma 5, che sancisce il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia senza distinzione di etnia, di lingua, di religione, e nel rispetto della sua identità culturale, per il minore straniero, quando non sia possibile la sua permanenza nella famiglia di origine, si ipotizza in via prioritaria l'affidamento in una famiglia che sia della sua stessa etnia/lingua/religione o, in subordine, in una famiglia che sia stata valutata particolarmente disponibile ed adeguata ad avvicinarsi, conoscere e rispettare le culture altre.

### ***c) Abbinamento***

Il C.A.A.T, su specifiche indicazioni del Servizio Minori e famiglia territoriale ed in eventuale collaborazione con altri servizi o specialisti che seguono il minore ( psicoterapeuti pubblici o privati, neuropsichiatri infantili, educatori delle comunità ove il minore è ospitato, educatori che intervenivano con assistenza domiciliare, ecc.), individua le necessità del bambino e le caratteristiche degli affidatari per cercare una corrispondenza tra i bisogni del bambino e le capacità e le risorse della famiglia affidataria e per la loro preparazione al progetto di affido.

L'abbinamento si fonda, infatti, sull'effettiva corrispondenza tra le esigenze del bambino ed i requisiti e la disponibilità degli affidatari. Su questa base il C.A.A.T. procede ad affiancare il bambino rispondendo ai bisogni di entrambi.

Gli affidatari possono accogliere più minori, tenendo conto soprattutto dei rapporti di fratellanza.

I potenziali affidatari vengono invitati dal C.A.A.T. ad un colloquio dove vengono valutate la proposta di abbinamento e lo specifico progetto; se l'esito è favorevole, si stabiliscono momenti di conoscenza e verifica con i Servizi Minori e Famiglia e successivamente con il bambino e la sua famiglia, con modalità e tempi definiti in base al singolo progetto. Il Servizio Minori e Famiglia curerà in connessione con il C.A.A.T. l'avvicinamento al bambino.

Nell'abbinamento vengono presi in considerazione alcuni indicatori fondamentali, quali la valutazione della disponibilità della famiglia affidataria a rispettare e comprendere i bisogni di quel particolare bambino, la disponibilità a entrare in rapporto con la sua famiglia di origine e la verifica della rete di sostegno disponibile a fianco della famiglia affidataria.

Laddove la banca dati del CAAT non rilevi una disponibilità adeguata ai bisogni del bambino il servizio potrà esplicitare una ricerca della risorsa più adeguata connettendosi con altre banche dati, gestite da altri servizi pubblici o da soggetti di cui all'art.7.

### ***d) Avvio dell'affido***

Nell'attivazione dell'intervento vengono definiti gli obiettivi a lungo e medio termine da perseguire in corrispondenza ai bisogni evolutivi del bambino e ai cambiamenti da produrre nella situazione del nucleo d'origine. Vengono pertanto individuate le tappe del processo distinte per fasi, in cui si specificano gli interventi previsti in rapporto ai diversi destinatari, i tempi di attuazione ed i ruoli e funzioni degli operatori coinvolti, specificati nel progetto concordato con i Servizi Minori e Famiglia. La presa in carico del minore prevede almeno tre momenti di confronto fra i servizi sociali e sanitari coinvolti, con le seguenti finalità:

- 1) definizione di un progetto condiviso con individuazione dei compiti specifici e dei tempi ipotizzabili in relazione ad obiettivi da conseguire;
- 2) verifica/he intermedia/e;
- 3) valutazioni finali, da esporre in relazioni integrate/ condivise all'Ente esercente la responsabilità giuridica, all'Autorità Giudiziaria, se competente, ed a tutti gli attori dell'affido.

L'affido viene avviato dopo che gli affidatari e la famiglia di origine avranno sottoscritto un impegno formale presso il CAAT, che viene di seguito formalizzato attraverso il provvedimento di affidamento familiare, atto amministrativo ratificato dal Giudice Tutelare o, in caso di affido giudiziale, preceduto da un decreto del Tribunale per i Minorenni. Nel provvedimento di affidamento vengono riportati gli elementi più significativi del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, L.149/2001.

### ***e) Progetto individuale***

Il servizio Minori e Famiglia congiuntamente al servizio CAAT formulano, in collaborazione con la famiglia affidataria, una proposta di progetto individualizzato in cui è specificato:

- Quali sono gli obiettivi a breve, medio e lungo termine;
- Il tipo di affido e la durata prevedibile, anche tenendo conto delle disposizioni in merito della Autorità Giudiziaria competente;
- Il progetto dettagliato per il recupero e lo sviluppo delle competenze genitoriali nella famiglia d'origine;

- I modi di realizzazione, cioè i compiti e gli interventi di ciascun operatore (chi fa che cosa);
- La preparazione del minore all'inserimento in famiglia affidataria e della sua famiglia (svolta da chi, come e in che tempi);
- L'attribuzione dei ruoli di sostegno, verifica e controllo all'interno del progetto indicato;
- Le modalità dei rapporti tra i protagonisti dell'affidamento.;
- Il quadro giuridico attuale e la sua possibile evoluzione nella situazione in oggetto;
- Gli obiettivi educativi della famiglia affidataria per gli aspetti di sua competenza;
- Sottoscrizione di un progetto da parte del minore sopra gli otto anni con l'operatore di riferimento, con la finalità di rispettare i diritti di ascolto e partecipazione del bambino.

#### ***f) Preparazione degli attori coinvolti***

La preparazione compete sia al CAAT sia ai Servizi Minori e Famiglia territoriali. Gli attori coinvolti nel progetto di affido sono informati sulla procedura da espletare, sulle regole e sulla durata dell'affidamento, sui rispettivi diritti e doveri. Va prevista, inoltre, una preparazione specifica e calibrata sulle peculiari esigenze dei diversi destinatari.

La preparazione del minore è compito dei Servizi Minori e Famiglia; l'affidamento familiare deve essere condotto nel rispetto della sua storia, ed il minore va aiutato e tutelato nel suo bisogno di avere uno spazio e un tempo riconosciuti, va proiettato in un futuro dove possa sentirsi al centro di un progetto che accoglie e soddisfa i suoi bisogni.

Al fine di motivare il minore al cambiamento, offrirgli chiarezza e coerenza, comprendere la sua situazione attuale, occorre graduare il suo inserimento nel nuovo nucleo, attraverso un percorso di conoscenza modulato.

Gli affidatari devono essere preparati dal C.A.A.T. all'inserimento del bambino, che comporta un processo di ristrutturazione complessiva della vita ed implica una serie di trasformazioni legate all'organizzazione quotidiana, che vanno dalla gestione del tempo a quella degli spazi ed investono anche la sfera relazionale esterna.

E' necessario preparare l'inserimento con una fase di conoscenza tra affidatari, minore e famiglia d'origine, mediata congiuntamente dagli operatori del C.A.A.T. e del Servizio Minori e Famiglia

#### ***g) Sostegno alla famiglia d'origine, al minore e agli affidatari***

Il sostegno ai diversi soggetti implicati nell'affido ( minore, famiglia d'origine e famiglia affidataria) presuppone una stretta e continuativa collaborazione tra CAAT e il Servizio Minori e Famiglia; in particolare devono essere previsti momenti di verifica tra operatori e di incontro tra le due famiglie(d'origine e affidataria) condotti dagli operatori referenti.

L'articolo 1, comma 2, della legge n. 149 del 28/03/01, prevede che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore della famiglia devono essere disposti interventi di sostegno e di aiuto di tipo economico, domiciliare, educativo, volti a prevenire l'allontanamento o il ricorso a risorse affidatarie esterne.

Prima di attivare la scelta dell'affidamento familiare, i Servizi Minori e Famiglia pongono dunque prioritariamente in essere tutti quegli interventi (assistenza socio-educativa territoriale, assistenza domiciliare, assistenza economica e attività di socializzazione di inserimento e reinserimento sociale) di sostegno alla famiglia d'origine, affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e delle reti informali di solidarietà, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire il permanere dei minori al proprio interno. Il cambiamento che comporta l'istituto dell'affido prevede un lavoro di rinforzo della competenze genitoriali coinvolgendo anche i servizi specialistici di riferimento.

Il sostegno alla famiglia d'origine dopo l'allontanamento del minore è diretto a ridurre le cause che lo hanno determinato e a preparare il nucleo familiare ad un eventuale rientro. A tale proposito viene intensificato il rapporto tra la famiglia d'origine e l'équipe del servizio territoriale per garantire

l'attuazione degli interventi necessari per il positivo inserimento del bambino, anche attraverso trattamenti consulenziali e/o terapeutici ed esperienze di gruppo.

#### ***h) Sostegno al minore***

L'inserimento in una famiglia diversa dalla propria implica la programmazione e l'implementazione di nuove modalità operative, volte ad accompagnare i protagonisti del progetto a fronte delle inevitabili difficoltà che tale cambiamento comporta.

L'affido, infatti, comporta il distacco, anche se a carattere temporaneo, dal nucleo d'origine, da coloro che sono stati fino a quel momento le persone di riferimento e, contemporaneamente, l'avvio di un nuovo rapporto con persone spesso sconosciute; gli operatori del Servizio Minori e Famiglia e i Servizi Specialistici o gli operatori della comunità, qualora il minore vi sia collocato, hanno il compito di aiutarlo a recuperare la continuità della sua storia, nonostante le eventuali fratture traumatiche intervenute e di calibrare i modi e i tempi della comunicazione sulla futura collocazione.

Durante l'affidamento possono essere attuati interventi specialistici in favore del bambino e viene strettamente monitorato il percorso di inserimento dello stesso presso il nucleo affidatario.

#### ***i) Sostegno alle famiglie affidatarie***

il C.A.A.T. è il servizio competente per offrire il necessario sostegno all'intervento di affido condotto dalla famiglia affidataria<sup>8</sup>;

tale sostegno si esplica in contesto individuale/familiare e in attività di gruppo:

a) le forme previste del sostegno individuale/familiare sono:

- il sostegno al singolo, alla coppia, alla famiglia intera;
- la disponibilità alla mediazione con il Servizio Minori e Famiglia che ha la responsabilità del progetto sul bambino inserito;
- la costante valutazione del benessere della famiglia in relazione al buon andamento del progetto di affido;
- la verifica sull'andamento dell'affido;
- l'elaborazione della storia di affido, quando questo stia concludendosi e/o sia concluso.

Gli strumenti utilizzati sono i colloqui professionali, le visite domiciliari, sistematiche ed approfondite osservazioni, incontri con l'intera famiglia –anche allargata -.

b) la forma prevista per il sostegno di gruppo è l'attivazione di uno o più gruppi territoriali, composti dalle famiglie affidatarie residenti nel territorio degli Enti.

La frequenza al gruppo è obbligatoria per coloro che hanno in corso un affido familiare, ed è allargata ( per almeno tre incontri) alle famiglie disponibili o in attesa di abbinamento.

Il gruppo di sostegno all'affido risponde ai seguenti obiettivi:

- riconoscimento sociale dell'impegno;
- identificazione e confronto con il gruppo dei pari, condivisione delle difficoltà;
- aiuti e consigli da esperienze di altri genitori affidatari;
- possibilità di relazioni spontanee ed allargate e di coesione fra genitori affidatari;
- riflessione sulla propria esperienza emotiva;
- Aiuto e orientamento per le nuove famiglie affidatarie;

Il gruppo è professionalmente condotto e facilitato da una coppia di operatori, di norma Assistente Sociale e Psicologo, è centrato sul compito di garantire un buon andamento all'intervento sociale nel complessivo benessere degli attori coinvolti, affronta temi scelti o indicati dalle famiglie partecipanti e può prevedere interventi professionali esterni su tematiche particolari.

---

<sup>8</sup> art.5 comma 2 L.149/01: " il servizio sociale deve provvedere al sostegno educativo e psicologico degli affidatari"

Il sostegno alle famiglie affidatarie ed alla scelta di una disponibilità all'accoglienza è incrementato con progettualità mirate alla creazione di reti sociali, locali e solidali, che offrano aiuto organizzativo e empatico alle famiglie stesse. Tali progettualità non possono – secondo il sostanziale principio di sussidiarietà orizzontale- che vedere coinvolti, in primo luogo, le formazioni sociali ed i soggetti di terzo settore attivi nel territorio.

#### **Art. 14 -VALUTAZIONE FAMIGLIE DISPONIBILI ALL’AFFIDO**

Il percorso di conoscenza e valutazione si colloca in un contesto di domanda spontanea, sia pur sollecitata dalle campagne promozionali, e pertanto si connota per essere un dialogo, un confronto che aiuta la riflessione e orienta le scelte delle persone.

Questo non comporta una rinuncia degli operatori ad esprimere una propria opinione che è diretta unicamente a valutare la compatibilità tra l'esperienza familiare in corso e i problemi e le difficoltà inerenti l'affido.

Il percorso di valutazione ha una stretta connessione con i momenti formativi previsti e con la partecipazione delle famiglie al gruppo di sostegno all'affido, che possono precedere o seguire questa fase.

Gli obiettivi del percorso di conoscenza sono di comprendere cosa la famiglia offre ( le risorse famigliari), cosa si aspetta ( le attese), a quali bisogni risponde l'affido ( le motivazioni) e quali indicazioni ci siano in presenza di figli naturali.

Di norma il percorso di conoscenza, le cui finalità e tappe vengono comunicate alla famiglia, comporta:

1. Un colloquio informativo condotto da un assistente sociale;
2. Un colloquio con la coppia /singolo condotta da assistente sociale e psicologo;
3. Due colloqui con la coppia o il gruppo familiare condotti da assistente sociale e psicologo;
4. Una visita domiciliare condotta da assistente sociale e psicologo;
5. Eventuali colloqui con i figli presso il servizio condotti da assistente sociale e/o psicologo;
6. Un colloquio di restituzione condotto da assistente sociale e psicologo;

Possono essere previsti colloqui individuali nel caso si colgano segnali che rendono necessario un approfondimento nelle informazioni.

Le aree esplorate durante gli incontri sono :

##### *a) Area risorse famigliari:*

- Caratteristiche personali di ciascun componente (lavoro, salute, titolo studio, storia personale/familiare)
- Funzionamento/organizzazione della famiglia
- Stili educativi
- Rete allargata ( familiare e sociale)
- Stile relazionale

##### b) Area attese familiari:

- Progetto futuro familiare
- Immaginario sul bambino
- Aspettative nei confronti dei servizi

##### c) Area motivazioni:

- La domanda in relazione al ciclo di vita
- Le esperienze personali precedenti inerenti la genitorialità, la filiazione
- La dinamica di coppia

#### d) Area delle indicazioni

Occorre esplorare attentamente la presenza di criticità nei figli naturali, conoscendone a fondo l'opinione in merito alle scelte dei genitori.

Valutare la presenza di altre figure parentali conviventi.

### **Art. 15 – PROMOZIONE, PUBBLICIZZAZIONE E FORMAZIONE ALL’AFFIDO FAMILIARE**

Il percorso di pubblicizzazione e formazione delle famiglie prevede la cogestione tra servizio pubblico dedicato (C.A.A.T.) e quanti, fra le formazioni sociali o i soggetti del terzo settore, mostrino aderenza e vicinanza con le reti sociali e solidali fra famiglie e di comunità: l'istituto dell'affido familiare presuppone una disponibilità solidale, affettiva, di accoglienza che non può prescindere da una territoriale cultura dei diritti e dei bisogni dell'infanzia, e da una sensibilità diffusa, attivabile in primo luogo nella pratica concreta della sussidiarietà.

Il progetto attuativo dovrà prevedere strategie e metodologie condivise tra operatori CAAT e delle reti sociali al fine di:

- Garantire la presenza di un operatore CAAT durante il percorso;
- Garantire una sede adeguata e riconosciuta (non troppo informale né troppo istituzionale);
- Consentire alle famiglie, dopo una prima fase di formazione all'accoglienza, previo percorso di valutazione da parte del CAAT, di sperimentarsi su situazioni semplici ed in contesti protetti, ad esempio sostegno alle comunità del territorio, alle madri straniere sole in collaborazione con lo sportello stranieri, sostegno scolastico presso parrocchie, associazioni ecc.;
- Far sperimentare alle famiglie che si propongono prime esperienze di accoglienza (vacanze, Week-end, tempo libero) in situazione di famiglie che affrontano eventi critici, ma sono fondamentalmente adeguate ai compiti di cura;
- Caratterizzare le reti e i gruppi localmente, perché contribuiscano all'identità comunitaria;
- Operare nella comunità per facilitare l'accettazione dell'aiuto che spesso è percepito come stigmatizzante da chi lo riceve;

Accanto e parallelamente all'attività di rete comunitaria è auspicabile programmare campagne promozionali che mantengano l'attenzione sull'argomento attraverso:

- Manifesti e locandine.
- Articoli su stampa locale.
- Articoli su giornali di aziende/Parrocchie/formazioni sociali.
- Rassegne cinematografiche.
- Eventi teatrali.
- Percorsi di formazione all'accoglienza nelle scuole.
- Serate con attori o musicisti di fama residenti nel territorio.
- Costruzione di un sito che contenga anche testimonianze di affidatari.

L'istituto dell'affido, il servizio preposto (C.A.A.T.) e le reti attive nel territorio saranno presentati anche presso gli altri presidi sociosanitari del territorio: in particolare i Consultori Familiari, i CPS, le UONPIA e i SER.D.

### **Art. 16 - SISTEMA INFORMATIVO E GESTIONE BANCA DATI**

Il CAAT può dare un contributo alla costruzione di un sistema informativo capace di essere osservatorio dei bisogni, può quindi diventare un luogo di condivisione, di riflessione tra colleghi sui bisogni e il loro continuo cambiamento. Il sistema informativo del territorio è uno strumento che consente di incrociare bisogni e risorse in modo costante attraverso la rilevazione stabile ed annuale di dati quali/quantitativi.

Il primo obiettivo del sistema informativo è presidiare la domanda di accoglienza (il bisogno) e l'offerta di famiglie (la risposta).

Questa base di informazioni consente non solo la programmazione degli interventi dal CAAT, ma il monitoraggio dei problemi (funzione di Osservatorio) e la restituzione di informazioni agli organi deputati e ai servizi e cittadini (Funzione di Valutazione e diffusione).

Lo schema sottostante sintetizza le attività e i soggetti coinvolti.

Attività	Fonte informazioni	Soggetti destinatari	Dettaglio soggetti destinatari	Strumenti	Frequenza
<b>Banca dati bisogno (minori)</b>	Servizi Minori e Famiglia	ASL Ass. Comuni 3° Settore	Regione	Schede rilevazione	Continua, in occasione allontanamento
	Consultori Familiari		Servizi Tutela	Data base	Continua
	UONPIA		Amministratori		
	Altri servizi e privato sociale		Reti di famiglie	Report Riunioni équipe	Annuale
<b>Banca dati offerta (famiglie affidatarie o di sostegno)</b>	Banca dati Interdistrettuale e della Provincia di Milano	ASL Ass. Comuni	Consultori	Cartella psicosociale	Continua, in fase di valutazione
	3° Settore		UONPIA		
	Reti		Servizi tutela	Data base	Continua
	Gruppi		Amministratori	Report Incontri pubblici/riunioni	Annuale
	CAAT				
<b>Monitoraggio interventi affido</b>	CAAT	ASL Ass. Comuni		Report Strumenti valutazione	Annuale Semestrale o +
	Servizi Minori e Famiglia				
<b>Diffusione Presentazione servizio</b>	CAAT	Cittadinanza ed Organizzazioni/ Istituzioni		Iniziative pubbliche	Su specifico progetto

Il C.A.A.T. gestisce la Banca Dati Interdistrettuale delle famiglie disponibili all'affido familiare ed ad attività di supporto ed accoglienza, attraverso un'anagrafe costantemente aggiornata che contenga dati e informazioni adeguate ad una positiva attività di abbinamento; costruisce inoltre collaborazioni continuative con altre banche dati, in primo luogo con quella attivata dalla Provincia di Milano, al fine di ottimizzare l'incontro fra bisogno e risorsa familiare più adeguata.

Per il fine sopraesposto, gli Enti associati potranno attivare collaborazioni anche con banche dati gestite da soggetti del privato sociale.

Il CAAT contribuisce infine all'osservatorio del fenomeno dei bambini allontanati, in collaborazione con i Servizi Minori e Famiglia. In tal senso, il compito del CAAT è quello di monitorare il fenomeno, ricercando e sviluppando un'attività "preventiva" e di pensiero condiviso sull'allontanamento e sull'istituzionalizzazione dei minori.

Tale funzione prevede l'istituzione di una banca dati sui bambini inseriti in strutture diurne/residenziali, bambini in carico ai Servizi Minori e Famiglia con potenziale rischio di allontanamento, nonché – in specifico - sui bambini collocati in affido e sui risultati dei progetti attivati e /o conclusi.

#### **Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore all'approvazione da parte dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone Al Lambro, Tribiano e Vizzolo Predabissi.